



COMUNE DI OSINI

PROVINCIA OGLIASTRA

CONVENZIONE SERVIZIO SCUOLABUS

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno _____ del mese di Marzo

nell'Ufficio di segreteria del Comune di Osini;

TRA

Dr. Tito Loi, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità

di responsabile del servizio amministrativo del Comune di Osini P.I. n.º

00152060919 e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che

rappresenta;

il Sig. _____

nato a _____) il _____ residente a _____

in _____ s.n.c., titolare della Ditta omonima sita in _____ ,

in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del servizio Scuolabus

per i bambini di Osini, il quale interviene in nome e per conto della Società

che rappresenta;

Le summenzionate parti rinunziano di comune accordo all'assistenza di

testimoni al presente atto.

PREMESSO.

Che il Comune di Osini intende appaltare il servizio di trasporto Scuolabus

con accompagnatore dei minori di Osini con utilizzo dello scuolabus

comunale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

	Il comune di Osini, in esecuzione della determinazione n. ____ del	
	_____ affida alla Ditta _____, il trasporto Scuolabus dei	
	minori di Osini;	
	ART. 2	
	La Ditta _____ si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio	
	Scuolabus dei minori di Osini.	
	Il servizio consiste nel trasporto scolastico a favore degli alunni di Osini	
	frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° alle scuole di Ulassai e	
	Jerzu per l'A.S. 2017/2018 dal 01 del mese di Marzo 2018 e fino alla	
	chiusura dell'anno scolastico 2017/2018 per 6 giorni alla settimana.	
	L'utenza è orientativamente costituita da n. 35 tra bambini e ragazzi.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti	
	dal calendario scolastico, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività	
	scolastiche e nel rispetto degli stessi, dal lunedì al sabato, in base ai percorsi	
	ed agli orari, che verranno redatti prima dell'avvio del servizio in relazione	
	agli utenti che richiederanno lo stesso.	
	Gli itinerari potranno subire delle modifiche per l'apertura di nuove strade	
	pubbliche, per esigenze scolastiche o per cause non dipendenti	
	dall'Amministrazione Comunale, che verranno tempestivamente comunicate	
	alla ditta aggiudicataria.	
	Indicativamente si dovranno osservare le seguenti modalità:	
	-l'orario di prelievo al mattino dovrà concludersi con la consegna degli alunni	
	non oltre 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;	
	-alla fine delle lezioni gli alunni devono poter prontamente disporre del	
	mezzo per il ritorno ed essere riaccompagnati al punto di raccolta nel termine	
	- 2 -	

	massimo di 30 minuti dalla partenza.	
	La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e	
	uscita che dovessero verificarsi a seguito di scioperi, assemblee sindacali,	
	riunioni del personale della scuola, esigenze didattiche o altre circostanze	
	preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante o dalla scuola	
	almeno 1 giorno prima.	
	Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione salvo	
	casi di forza maggiore (neve, calamità naturali ecc).	
	ART.3	
	Il Comune metterà a disposizione uno scuolabus di n. 38 posti e tutte le spese	
	di gestione del mezzo, ordinarie e straordinarie saranno a carico	
	dell'appaltatore che dovrà garantire anche la presenza di un accompagnatore.	
	Tutte le attività comprese nel servizio in oggetto devono essere svolte	
	direttamente dalla ditta appaltatrice, con proprio personale.	
	L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per l'espletamento del servizio	
	conducenti in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui	
	all'art.116, comma 8, del D.Lgs 30.04.1992 n.285	
	L'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio	
	dovrà essere consegnato al competente ufficio comunale non oltre una	
	settimana prima dell'inizio delle attività.	
	Gli elenchi presentati ai sensi del presente articolo, dovranno essere mantenuti	
	costantemente aggiornati a cura della ditta ed ogni variazione, intervenuta in	
	qualsiasi periodo, dovrà essere immediatamente comunicata e in ogni caso	
	autorizzata dal competente ufficio comunale.	
	ART. 4	
	- 3 -	

	L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti, ha l'obbligo di	
	uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i	
	pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.	
	L'Impresa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso	
	terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.	
	Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o	
	per cause ad esso connesse derivano all'Ente committente, agli utenti o a	
	terzi, a persone e cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico	
	dell'impresa.	
	La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone provocati	
	nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa sul Comune;	
	L'impresa è unica responsabile, penalmente e civilmente, del corretto	
	svolgimento del servizio.	
	ART.5	
	L'Impresa appaltatrice si obbliga a:	
	- mettere a disposizione, in modo esclusivo, per ogni arco di tempo necessario	
	per il servizio di Scuolabus, gli automezzi rispondenti alle vigenti norme di	
	legge e sempre coperti dalle necessarie assicurazioni;	
	- ad impiegare, per eventuali sostituzioni, pulmini rispondenti alle norme	
	dettate dal decreto ministeriale del 18.04.1977 e successive modificazioni;	
	- a garantire, a propria unica ed esclusiva responsabilità, tutti i trasporti	
	programmati dall'ufficio Servizi Sociali del comune, nei termini e nei limiti	
	dei precedenti artt.1 e 2;	
	- garantire, salvo casi di forza maggiore accertati e autorizzati dall'Ufficio	
	Servizi Sociali, la stabilità del personale impiegato;	
	- 4 -	

	- non effettuare negli automezzi un carico di minori superiore a quello	
	consentito dalle norme vigenti in materia;	
	- non caricare, durante i viaggi di trasporto, persone estranee non autorizzate	
	dall'Amministrazione.	
	- assumere l'onere contributivo del personale impiegato nel rispetto delle	
	normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo,	
	inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul	
	lavoro;	
	- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari	
	che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;	
	- sottostare alle verifiche, che saranno disposte in qualsiasi momento, dal	
	Responsabile del settore, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e	
	l'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto;	
	- indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme	
	legislative o contrattuali per essa vincolanti, l'impresa dovrà dare notizia al	
	Comune con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare,	
	quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni;	
	- l'impresa dovrà disporre, entro cinque giorni dal ricevimento della	
	comunicazione del Comune, la sostituzione del personale addetto al servizio	
	che non osservasse un contegno corretto e riguardoso o fosse abitualmente	
	trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e riprovevole o fosse	
	sorpreso in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, salvi i	
	provvedimenti previsti dalla Legge.	
	ART. 6	
	Per l'espletamento di tutti i servizi è stabilito un compenso pari a €. _____	

	IVA di legge compresa. Il pagamento avverrà mediante rate mensili	
	posticipate dietro presentazione di regolare fattura .	
	ART.7	
	In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi e condizioni	
	previste nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà	
	comunicazione scritta delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e	
	con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso	
	di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni	
	all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento	
	della stessa.	
	Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte	
	non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune	
	all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo,	
	l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'impresa l'immediata	
	sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza	
	maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero	
	potrà risolvere il contratto.	
	L'Amministrazione potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi	
	dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in	
	forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:	
	- mancato rispetto dell'inizio dell'attività nei termini previsti, sospensione	
	ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;	
	- gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e	
	mancata applicazione dei contratti collettivi;	
	- violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione,	
	- 6 -	

	verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata, compreso il superamento	
	del limite di velocità;	
	- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate	
	dall'Appaltatore.	
	In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, si	
	riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in	
	conseguenza dell'inadempimento dell'impresa:	
	- conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;	
	- per spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio;	
	- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa	
	con corrispettivi più onerosi per il Comune.	
	ART. 8	
	Il controllo sul rispetto delle norme del presente contratto avverrà a cura	
	dell'Operatore Sociale che potrà prospettare soluzioni o potrà fornire	
	suggerimenti;	
	ART. 9	
	Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente art.12 sono	
	stabilite le seguenti penalità:	
	- Mancata effettuazione di un viaggio o effettuazione di personale non	
	autorizzato € 200,00;	
	- Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza,	
	accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: €	
	300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave	
	inadempimento, nel qual caso si rimanda a quanto previsto al precedente	
	art.12;	
	- 7 -	

	- Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo	
	ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del	
	contratto;	
	L'inosservanza degli orari del servizio, salvo casi accertati di forza maggiore:	
	€ 100,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti, salvo che il fatto	
	non costituisca più grave inadempimento. Il ripetersi di tale inosservanza per	
	almeno tre volte, anche non consecutive, costituisce causa di risoluzione di	
	diritto del contratto;	
	- ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o l'utilizzo	
	di mezzi non idonei o non puliti: penale da € 100,00 a € 300,00 commisurata	
	alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi	
	provocati ai servizi o alla gravità dell'inadempienza.	
	Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire	
	l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza	
	dell'inadempimento.	
	Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione	
	mediante lettera raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine il	
	Comune detrarà l'importo della penale dalla liquidazione del corrispettivo	
	oppure si avvarrà di un procedimento giudiziario.	
	ART. 10	
	Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione	
	della imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 110 della tariffa parte seconda	
	del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.1986 n.131 ed è esente da bollo a	
	norma dell'art. 25 della tabella, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.	
	ART.11	
	- 8 -	

Ogni controversia riguardante il presente contratto e non risolta bonariamente
è rimessa alla competenza del Tribunale di Lanusei.

L'appalto ha una durata di due mesi e mezzo e si intenderà cessato alla fine del periodo contrattuale senza necessità di preavviso.

ART. 12

La presente Convenzione decorre dal 01 del Mese di Marzo 2018 al 15 Giugno
2018;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

LA DITTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO